

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 873/2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Monica Vitali presidente  
Dott. Benedetta Pattumelli consigliere  
Dott. Maria Di Paolo giudice ausiliario relatore  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 127 del 14. 11. 2013 del Tribunale di Pavia Ex Tribunale di Vigevano , estensore Giudice Dott.ssa Occhiuto, discussa all'udienza collegiale del 10.10.2016

**DA**

MINISTERO DELLA SALUTE, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato Avv SILVANA VANADIA , elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Milano Via Freguglia 1

**APPELLANTE**

**CONTRO**

~~XXXXXXXXXX~~, quale amministratore di sostegno di ~~XXXXXXXXXX~~,  
~~XXXXXXXXXX~~, rappresentato e difeso dall'Avv ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~,  
elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Milano sez Lavoro Via della Pace 10

**APPELLATO**

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

Per MINISTERO DELLA SALUTE

Respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza appellata, previa , occorrendo, rinnovazione della CTU, dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la concessione dell'indennizzo richiesto e per l'effetto annullare sul punto la sentenza impugnata e la condanna al pagamento delle relative somme.

Con vittoria delle spese

Per ~~XXXXXXXXXX~~ nella sua qualità

Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Milano respingere l'appello Rg 873/2014 proposto dal Ministero della Salute per la riforma della sentenza 127/2013 del Tribunale di Vigevano, dichiarando in via principale l'inammissibilità dell'appello interposto stante la genericità dei motivi proposti e l'omessa indicazione delle soluzioni alternative della controversia in ottemperanza alle norme di legge; comunque rigettando ogni domanda proposta dal medesimo Ministero della Salute, ivi compresa quella di rinnovazione della CTU Medica già esperita in primo grado e tesa ad accertare il nesso di causa tra la vaccinazione praticata su ~~XXXXXXXXXX~~ e la patologia definitiva encefalopatia di ndd qualificata dal CTU Dr Arianna Sali

Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio

MOTIVI IN FATTO

Con sentenza n 127 del 14. 11.2013 il Tribunale di Pavia, ex Tribunale di Vigevano, Giudice Dr.ssa Occhiuto, ha accolto la domanda proposta da ~~XXXXXXXXXX~~ nella sua qualità di amministratore di sostegno di ~~XXXXXXXXXX~~ Ha quindi accertato il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'indennizzo ex L

201/1992 artt 1 e 2, condannando il Ministero al pagamento della relativa somma a far data dal 1. 3. 2009 ( giorno successivo alla presentazione della relativa istanza presso la competente ASL). Ha poi accertato il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno una tantum per il periodo compreso tra l'insorgenza della malattia e la data di presentazione della domanda, con condanna del Ministero al pagamento; il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dalla quota fissa della ricetta per la diagnosi e cura delle patologie ,previsto dalla legge citata.Con condanna della resistente alle spese.

Il primo Giudice, accertata la legittimazione passiva del Ministero della Salute, rigettata l'eccezione di parte resistente di tardività, ha ritenuto sussistere il nesso causale tra la patologia lamentata dalla   ( encefalopatia epilettogena con insufficienza mentale grave) e la vaccinazione non obbligatoria cui la ricorrente, a suo tempo, era stata sottoposta. Nell'accogliere la domanda il primo Giudice si è basato sulla CTU espletata, ritenuta esaustiva e completa.

Propone appello il Ministero della Salute per i motivi che seguono.

Parte appellata si è costituita depositando autorizzazione del Giudice tutelare e chiedendo la conferma della sentenza appellata

#### MOTIVI IN DIRITTO

L'eccezione di inammissibilità proposta dalla  non è fondata. L'atto di appello indica con chiarezza le doglianze relative alla sentenza e rende l'oggetto del contendere chiaro ed intelligibile.

L'appello è tuttavia infondato nel merito e va respinto.

Il Ministero impugna la sentenza esclusivamente con riguardo al capo che ha riconosciuto il nesso causale tra la patologia che

affligge  e la vaccinazione cui la stessa, all'età di sei mesi, era stata sottoposta.

Afferma che la CTU, su cui in primo Giudice si è basato, è generica e non ha affermato, come si legge nella sentenza impugnata, che esiste il nesso causale, ma solo che la patologia è compatibile con la vaccinazione.

In ogni caso, la CTU sarebbe viziata per non aver tenuto conto del parere contrario espresso dalla Commissione medico ospedaliera di Pavia nell'esame della domanda amministrativa presentata dai  per la concessione dell'indennizzo. Tale parere evidenziava, a parere del Ministero, due punti critici non affrontati dal CTU. Il primo che l'encefalopatia post vaccinale, secondo la Commissione, doveva essere acuta e a carattere infiammatorio, mentre non risultava dagli atti che la piccola  avesse sofferto di tale particolare forma della malattia. In ogni caso, anche se la vaccinazione può provocare meningoencefalite, questa dovrebbe essere riscontrata con RM o TAC - e tale riscontro non si era avuto.

Il Collegio osserva in primo luogo che, nel caso di specie, non è in discussione l'esistenza della patologia, ma solo la sua dipendenza dalla vaccinazione.

E' principio pacifico quello per cui il Giudice non può discostarsi dalle risultanze della Consulenza tecnica, salvo che ravvisi palesi incongruenze o illogicità.

Nel caso di specie, la consulenza redatta dalla Dr Sali appare del tutto scevra da vizi logici, ben documentata anche con bibliografia, esaustiva e del tutto rispettosa dei principi enucleati dalla giurisprudenza in relazione all'applicazione della L 210/1992 e, in particolar modo, delle modalità di accertamento del nesso causale.

Pacificamente la giurisprudenza, in subiecta materia, si attiene al principio del c.d più probabile che non, secondo un ragionevole



possibili altri fattori eziopatogenetici, con risultato negativo. Aggiunge poi che, anche nel caso in cui uno di tali fattori fosse risultato presente, comunque non si sarebbe certo potuto escludere l'efficacia concausale del vaccino

Conclude quindi affermando, in risposta al quesito del primo Giudice, che la vaccinazione resta l'ipotesi eziopatogenetica altamente più probabile

In conclusione, il CTU afferma qualcosa di diverso rispetto a quanto ritenuto dall'appellante. Non si tratta di "compatibilità" ma di "alta probabilità" desunta a seguito di un iter logico che il Collegio ritiene chiaro e documentato.

Non vi sono quindi elementi per porre in dubbio il risultato della CTU.

Le obiezioni mosse alla CTU da parte appellante non si basano su alcun criterio scientifico, o su letteratura, ma soprattutto non confutano quanto affermato dalla Dr Sali nei passaggi fondamentali dell'elaborato. E' certamente vero, come affermato dall'Avvocatura, che il non aver nominato un proprio CTP non impedisce al Ministero comunque di formulare le proprie difese e quindi di contestare le risultanze cui è giunto il CTU; tuttavia, le difese e le contestazioni devono comunque rivestire natura tecnico - scientifica.

La doglianza secondo cui il CTU avrebbe dovuto tenere in considerazione il parere avverso emesso dalla Commissione medica ospedaliera non coglie nel segno .

Innanzitutto, è proprio il parere negativo della Commissione che ha dato origine alla vertenza e, quindi, alla formulazione del quesito al CTU. In ogni caso, detto parere, oltre ad essere non corredato da evidenza scientifica, presenta elementi contraddittori. Da un lato infatti la Commissione afferma che le encefalopatie derivanti da vaccini devono presentarsi con determinate forme ( il che non risulta dalla lettura della

letteratura citata dal CTU), dall'altro sembra ammettere che, in effetti, possano presentarsi anche nelle forme riscontrate alla [REDACTED], solo che in questo caso dovevano essere riscontrate con TAC o RM. Tuttavia, nessuno, nemmeno la Commissione medica, pone in dubbio che la [REDACTED] abbia sofferto di encefalopatia e che da questa sia derivata la sindrome da cui è affetta.

Non sussistono quindi motivi né per discostarsi dalla CTU né per disporre un'altra.

La sentenza deve quindi essere confermata.

Le spese seguono la soccombenza, come per legge.

P.Q.M.

Rigetta l'appello .

Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in euro 3.300,00 oltre oneri.

Milano, 10 ottobre 2016

il GA relatore

Maria Di Paolo



Il Presidente

Monica Vitali



CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE LAVORO  
Depositato in Cancelleria

009. 10 NOV 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott.ssa Daniela FAZIO

